



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE
PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE

**DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI
BILANCIO ANNO 2025.**

La sottoscritta arch. Liliana Patriarca, Direttrice del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche della Città di Vercelli, con la presente dichiara il riconoscimento di una situazione debitoria fuori bilancio per un importo, comprensivo degli accessori di Legge, pari a € 260.833,00 derivante dal seguente contesto:

- con sentenza n. 2061/2016 del 12/04/2016 la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, ha dichiarato la risoluzione del contratto n. 495 sottoscritto in data 21/7/2011 tra il Comune di Vercelli e IDRO.erre spa a causa di una progettazione ritenuta carente, condannando il Comune al risarcimento dei danni nella misura di € 1.253.635,55 oltre a rivalutazione ed interessi, spese giudiziali per circa 40.000 € e spese CTU per circa 13.600 € oltre a rimborsare la parte attrice per la somma di € 39.535,75 oltre a spese forfettarie del 15%, IVA, CPA nonché le spese di registrazione della Sentenza;
- la Procura Regionale della Corte dei Conti, interessata a suo tempo riguardo agli effetti negativi del precedente giudizio sulle finanze erariali (debito fuori bilancio), aveva disposto l'archiviazione del procedimento con Decreto datato 5 dicembre 2018 per carenza di competenza, indicando nel Giudice ordinario il soggetto a ciò deputato e, quindi, inducendo l'Amministrazione a fare quanto possibile per ridurre il danno, chiedendone contezza a quelli che, secondo la sentenza n. 2061/2016, risultavano essere responsabili della redazione della relazione archeologica allegata al progetto definitivo, ritenuta parzialmente non adeguata;
- conseguentemente, si è reso necessario agire in giudizio avanti la giurisdizione ordinaria per la condanna del Raggruppamento temporaneo di professionisti, composto da Studio Derossi Associati, Ferrarotti ing. Alberto, Prodim. Srl, De Marco arch. Cristina, De La Pierre geol. Ugo, di cui l'arch. Pietro Derossi è capogruppo, per i danni subiti dall'Amministrazione;
- con D.G.C. n. 486/2018 è stato stabilito di autorizzare, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a), del vigente Statuto Comunale, il Direttore dell'allora Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City, a citare in giudizio avanti al Tribunale Ordinario competente per richiedere il

- risarcimento dei danni occorsi al Comune in relazione ai fatti di cui in premessa, conferendo idoneo incarico di patrocinio legale, compresa la facoltà di transigere e conciliare lite;
- con D.D. n. 3923/2018 è stato affidato all'Avv. Alessandro Mazza dello studio legale Giardini, Mazza, Sanvido, Christillin, Iudici e Caretta di Torino l'incarico di agire in giudizio avanti la giurisdizione ordinaria per la condanna del predetto Raggruppamento temporaneo di professionisti per i danni subiti dall'Amministrazione a causa di una progettazione ritenuta carente, in relazione ai fatti rilevati nella citata Sentenza n. 2061/2016 del 12/04/2016;
 - in data 6 febbraio 2020 il legale individuato dal Comune ha formulato atto di citazione innanzi al Tribunale di Torino – 1° Sez. Civile - Tribunale delle Imprese contro l'Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi ed altri, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di vizi progettuali nel progetto del "complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi", che avrebbero innescato interruzioni, ritardi e la risoluzione del contratto con l'impresa esecutrice.

Nello specifico il Comune ha sostenuto la responsabilità dei progettisti (ATPS) in ordine a:

- inadempimento contrattuale, avendo fornito un progetto definitivo non "concretamente utilizzabile",
- carenza progettuale, in quanto la Relazione Archeologica allegata al progetto definitivo era carente e non esaustiva, poiché non approfondiva il progetto preliminare e, soprattutto, non prevedeva indagini dirette richieste dalla normativa (D.Lgs. 163/2006),
- nesso causale: la carenza progettuale era la causa principale che aveva innescato procedimenti e ritardi, portando alla risoluzione del contratto di appalto con l'impresa.

Con la Sentenza nr. 4054/2025 del 30 luglio/18 settembre 2025 il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa:

- ha rigettato integralmente le domande risarcitorie promosse dal Comune di Vercelli e lo ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore di tutte le parti convenute e terze chiamate;
- ha verosimilmente accolto la tesi difensiva secondo cui non era compito dell'ATPS attivare la "verifica preventiva dell'interesse archeologico" presso la Soprintendenza.
- ha riaffermato che la normativa (in particolare il D.Lgs. 163/2006, art. 95) pone l'obbligo di raccogliere ed elaborare la documentazione archeologica a carico delle Stazioni Appaltanti (ossia il Comune) e che l'ATPS avrebbe assunto solo gli obblighi che il decreto poneva a carico dei progettisti e non quelli posti a carico della Stazione Appaltante.

In ordine alla quantificazione dell'importo del debito fuori bilancio si precisa che tale somma risulta onnicomprensiva di compensi, spese forfetarie, IVA, CPA, CTU, spese per registrazione e boli.

La spesa complessiva di € 260.833,00 trova copertura tra le risorse stanziate mediante applicazione dell'apposito Fondo Contenzioso, iscritto nell'avanzo di Amministrazione, al cap. 1913/100 del Bilancio di Previsione 2025/2027 – esercizio 2025 – esigibilità 2025.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
F.to Arch. Liliana PATRIARCA